

REGOLAMENTAZIONE SOCIALE NEL TRASPORTO SU STRADA
Regolamento (CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, regolamento (CEE) n. 3821/85

NOTA ORIENTATIVA 5

Questione: modulo per la certificazione di attività istituito dalla Decisione della Commissione del 14 dicembre 2009 (2009/959/EU) che modifica la Decisione 2007/230/EC concernente la legislazione sociale relativa all'attività di trasporto su strada.

Articoli: 11, paragrafo 3, e 13 della direttiva 2006/22/CE

Approccio da seguire: il modulo di attestazione potrebbe non essere richiesto per le attività che possono essere registrate dal tachigrafo digitale. Infatti, la fonte primaria di informazione circa i controlli su strada è data dalla registrazioni effettuate dal tachigrafo, e la mancanza di dati potrebbe essere giustificata solo nel caso in cui per ragioni obiettive non fosse stato possibile effettuare la registrazione mediante il tachigrafo digitale, includendovi anche quelle manuali. In tutti i casi, l'insieme delle registrazioni tachigrafiche, integrate con il presente modulo, quando necessario, potrebbero essere accettate come prova evidente del rispetto delle norme di cui al Regolamento CE 561/2006 e di cui all'AETR, fatti salvi eventuali sospetti (di manomissione)

Il modulo riguarda determinate attività del conducente durante il periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3821/85, comprendente il giorno in corso ed i 28 giorni precedenti.

Il modulo può essere utilizzato **solo** quando un conducente:

- è stato assente per malattia
- è stato in ferie, nell'ambito delle ferie annuali in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa è stabilita
- è stato in congedo o in recupero
- è stato alla guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'AETS
- eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida
- era disponibile

e quando è stato impossibile registrare queste attività mediante l'apparecchio di registrazione

La casella "in congedo o recupero" potrebbe essere utilizzata anche quando il conducente non è stato impiegato in alcuna attività di guida, in altre attività o non è stato disponibile, non è stato assente per malattia o ferie annuali, incluso casi di part-time (parziale non impiego), sciopero o serrata.

Gli Stati membri non sono obbligati a imporre l'uso del modulo, ma se uno Stato membro ne impone l'utilizzo per i casi ivi previsti, il modulo standardizzato deve essere riconosciuto valido a tali effetti. **Ad ogni modo, in nessun caso può essere richiesto alcun tipo di modulo che attesti i periodi di riposo giornaliero o settimanale.**

Il modulo, in formato sia elettronico che stampabile, nonché le informazioni riguardanti gli Stati membri che ne hanno reso obbligatorio l'uso, sono disponibili all'indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/transport/road/policy/social_provision/social_form_en.htm

Il modulo è accettato in tutta l'UE nelle lingue ufficiali dell'UE. Il formato standardizzato facilita la comprensione in quanto contiene campi prestabiliti e numerati da completare.

Per i trasporti in AETR, è raccomandato l'uso del modulo prodotto dalla Unione delle Nazioni Economiche per l'Europa (disponibile a questo sito: <http://www.unece.org/trans/main/sc1/sc1.html>)

Tutti i campi del modulo devono essere compilati a macchina o con altri sistemi informatizzati. Per essere valido, il modulo deve essere firmato sia dal rappresentante dell'impresa che dal conducente prima del viaggio. Per gli autotrasportatori autonomi, il conducente firma il modulo una prima volta in qualità di rappresentante dell'impresa e una seconda volta in qualità di conducente.

È valido solo l'originale firmato. Il testo del modulo non può essere modificato. Il modulo non può essere prefirmato né può essere modificato mediante dichiarazioni manoscritte. Una copia del modulo inviata via fax o in formato digitale può essere accettata solo in circostanze eccezionali e nei casi autorizzati dalla legislazione nazionale.

Il modulo può essere stampato su carta recante il logo aziendale e gli estremi di contatto dell'impresa, ma i campi riguardanti le informazioni sull'impresa devono essere in ogni caso completati.

[La nota precedente prevedeva, altresì: "Gli Stati membri possono renderne obbligatorio l'uso sul loro territorio e imporlo a tutti i conducenti interessati. Tuttavia, se dalle registrazioni del tachigrafo risulta la guida di un veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'AETS, non può essere richiesto un modulo in relazione al periodo in questione.

Se un conducente non è alla guida dopo aver iniziato il viaggio, per esempio a causa di una malattia o di un guasto del veicolo, il modulo non può essere utilizzato e le autorità di controllo possono chiedere ulteriori prove che dimostrino l'inattività.

L'attestazione riguarda solo i tipi di attività contemplati dalla stessa. Il modulo non può essere utilizzato per altre attività.

Si ricorda che il modulo non sostituisce gli obblighi di registrazione delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 561/2006 e all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3821/85".]